

(N. 1591)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale

(VIGORELLI)

di concerto col Ministro di Grazia e giustizia

(MORO)

e col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

NELLA SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1956

Modifiche alle disposizioni del testo unico sull'opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 26 novembre 1953, n. 876, è stata concessa ai titolari di pensioni e di assegni a carico dello Stato la 13^a mensilità da corrispondere in dicembre; beneficio che non si estende agli ex dipendenti dello Stato ed ai loro superstiti titolari di assegni vitalizi erogati dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali a carico dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato e della ex Cassa sovvenzioni.

Com'è noto, gli assegni vitalizi sono concessi agli impiegati dello Stato che siano cessati dal servizio per invalidità o per vecchiaia senza aver maturato il diritto a pensione, nonchè ai superstiti, nei cui confronti non ricorrano le condizioni per la reversibilità della pensione.

Trattasi in sostanza di prestazioni a carattere alimentare affini alla pensione e di questa sostitutive, per cui l'estensione del beneficio della 13^a mensilità ai vitaliziati dell'E.N.P.A.S. risponde a criteri di equità e di giustizia sociale, in quanto rivolta a favorire la stessa categoria degli impiegati dello Stato ed anzi la parte di essa meno provveduta.

A tale scopo è stato predisposto l'unito disegno di legge, con il quale si è ritenuto inoltre opportuno apportare alle disposizioni raccolte nel testo unico sull'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, alcune modifiche dettate dalla necessità di eliminare, con una più chiara formulazione del testo, lacune ed incertezze di interpretazione, nonchè dalla esigenza di

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

adeguare taluni criteri informativi delle vigenti disposizioni all'evoluzione della legislazione sociale generale.

Si è infatti dovuto rilevare che i criteri cui sono informate le attuali norme per la determinazione dei beneficiari delle prestazioni dell'Opera di previdenza risultano troppo angusti ed ancorati a concezioni sociali ormai superate.

In merito alle disposizioni del disegno di legge in esame si ritiene opportuno porre in rilievo quanto segue.

Con l'articolo 1 si dispone l'aumento di un dodicesimo dell'intero ammontare annuo dell'assegno vitalizio, comprensivo dell'assegno temporaneo di contingenza, a titolo di 13^a mensilità, prevedendosi, per la corresponsione, modalità analoghe a quelle stabilite per le altre categorie di beneficiari della 13^a mensilità.

Con l'articolo 2 si estende, ai figli adottivi ed a quelli naturali legalmente riconosciuti o dichiarati, nonché agli affiliati ed agli esposti regolarmente affidati, l'equiparazione ai figli legittimi agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, per tener conto dei principi ormai accolti nella moderna legislazione, e per un migliore coordinamento tra le norme previdenziali e quelle in vigore in materia di assistenza sanitaria a favore del personale impiegatizio statale.

Per quanto, in particolare, concerne i beneficiari dell'indennità di buonuscita, il diritto alla prestazione, già limitato ai titolari di pensione normale, è stato esteso con l'articolo 3 a tutti i titolari di pensione ordinaria, sia essa normale o privilegiata.

L'innovazione per cui è riconosciuto il diritto al beneficio della indennità di buonuscita anche ai titolari di pensioni privilegiate ordinarie si ispira ad una sentita esigenza equitativa a favore di appartenenti ad una categoria che, pur avendo, più di altri, bene meritato dell'Amministrazione, sono esclusi da detta prestazione previdenziale.

La valutazione, agli effetti della liquidazione della indennità di buonuscita, dei periodi trascorsi dal dipendente statale in determinate posizioni è ora regolata dagli articoli 50 e 51 del testo unico. In particolare, l'articolo 51 stabilisce che sono valutabili per metà i periodi trascorsi in aspettativa per malattia,

senza, peraltro, fare distinzione ove trattisi di aspettative per malattia dipendente da causa di servizio, durante le quali non viene operata riduzione dello stipendio e quindi del contributo.

Essendo dubbio se anche in questi ultimi casi debba applicarsi il criterio della valutazione ridotta, e sembrando più equa la soluzione negativa, allo scopo di eliminare ogni incertezza al riguardo, i disposti degli articoli 50 e 51 sopra citati sono stati unificati nell'articolo 4, in cui la valutabilità totale o parziale dei periodi è fatta dipendere unicamente dal corrispondente totale o parziale versamento dei contributi.

Sono però esclusi dalla valutazione parziale i periodi di aspettativa per malattia, essendo ritenuto di porre le norme in esame in relazione con l'articolo 58, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Con l'articolo 5 è stato sostituito l'articolo 52 del vigente testo unico, con altra norma che, in armonia con la modifica apportata dall'articolo 3 del presente disegno di legge, all'articolo 48 dello stesso testo unico, importa la devoluzione dell'indennità di buonuscita ai superstiti aventi diritto, anche nel caso in cui l'iscritto all'Opera di previdenza da almeno sei anni muoia per causa di servizio, indipendentemente dall'anzianità minima richiesta per la pensione normale.

La norma estende inoltre il beneficio ai figli maggiorenni dell'iscritto, inabili a proficuo lavoro, colmando una lacuna delle vigenti disposizioni.

La sostituzione, poi, del termine « vedova » contenuto nel soppresso articolo 52, con la espressione: « coniuge superstite avente diritto a pensione indiretta » consente di disporre di una norma che prevede la devoluzione dell'indennità di buonuscita anche al vedovo cui, dato l'orientamento della legislazione sociale, fosse attribuito il diritto al trattamento pensionario.

In tema di decorrenza della corresponsione dell'assegno vitalizio la formulazione delle norme attuali ha fatto sorgere dubbi sulla applicabilità della prescrizione ordinaria o di quella speciale biennale, specificatamente pre-

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vista, quest'ultima, per i ratei maturati e non riscossi.

Allo scopo di eliminare ogni incertezza di interpretazione, con l'articolo 7 si stabilisce che il godimento degli assegni vitalizi non possa, in ogni caso, aver decorrenza anteriore a due anni dalla data di presentazione della domanda.

L'articolo 3 della legge 4 giugno 1938, n. 779, prevede il divieto di cumulo dell'assegno vitalizio con trattamenti di attività o di quiescenza limitandolo, peraltro, agli stipendi e pensioni a carico dello Stato (eccezione fatta per le pensioni di guerra), delle Province, dei Comuni, degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, nonché delle pubbliche istituzioni di beneficenza ed assistenza.

Tale limitazione, in quanto ammette la possibilità di cumulo con trattamenti di attività o di quiescenza a carico di ogni altro Ente o Amministrazione non compresi fra quelli sopra indicati, appare ormai ingiustificata, tenuto conto dell'attuale indirizzo della legislazione sociale, la quale propende a regolare i divieti di cumulo tenendo conto della entità della retribuzione o della pensione.

Inoltre il cennato sistema conduce a risultati quanto mai iniqui, quale quello, ad esempio, di dover negare l'assegno vitalizio al titolare di una modesta pensione di Istituto di previdenza amministrato dal Ministero del tesoro, e concederlo, invece, all'impiegato di un Ente privato lautamente retribuito.

Si è, pertanto, ritenuto necessario modificare la norma, avendosi riguardo, ai fini dell'applicazione o meno del divieto di cumulo,

non più alla natura dell'Ente dal quale promana lo stipendio o la pensione, bensì alla entità del trattamento spettante. Generalizzando, quindi, il principio del divieto di cumulo dell'assegno vitalizio con trattamenti di attività o di riposo a carico di qualsiasi Ente pubblico o privato, è stato introdotto il temperamento per cui la cumulabilità è ammessa con stipendi o pensioni di importo non superiore a lire 45.000 mensili.

È mantenuta, in ogni caso, la cumulabilità con la pensione di guerra.

In materia di assistenza scolastica e climatica è stato ritenuto opportuno includere, tra i beneficiari — ora limitati agli orfani ed ai figli degli iscritti in attività di servizio — i figli dei dispensati dal servizio per invalidità assoluta e permanente a proficuo lavoro.

L'innovazione, contenuta nell'articolo 9, si ispira ad evidenti motivi umanitari, nella considerazione che, il più delle volte, l'inabilità del capo famiglia costituisce, dal punto di vista economico, iattura più grave della stessa morte.

Alle disposizioni del presente disegno di legge è data decorrenza dal 1° gennaio 1955, trattandosi di provvedimento che ha avuto lunga elaborazione e che è da tempo atteso dagli interessati.

Sono stati fatti salvi i diritti eventualmente acquisiti dagli iscritti all'Opera di previdenza alla data di entrata in vigore della presente legge in base alle precedenti norme, e ciò in particolare considerazione della disposizione contenuta nell'articolo 8 che riguarda la cumulabilità dell'assegno vitalizio con trattamenti di attività o di pensione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai titolari di assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato e della ex Cassa sovvenzioni è concessa una 13^a mensilità del trattamento complessivo loro spettante al 16 dicembre di ogni anno, da corrispondersi nella seconda quindicina del mese di dicembre.

Per i titolari, ai quali l'assegno vitalizio non sia spettato per l'intero anno, la 13^a mensilità compete in ragione di un dodicesimo, per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni, del trattamento mensile dovuto al 16 dicembre oppure alla data di cessazione dell'assegno, se anteriore, e va corrisposta, rispettivamente, nella seconda quindicina di dicembre oppure alla cessazione dell'assegno.

La 13^a mensilità è soggetta alle stesse ritenute che si applicano sull'assegno vitalizio.

Art. 2.

Ai fini del godimento delle prestazioni dell'Opera di previdenza, sono equiparati, ai figli legittimi, i legittimati, gli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati e gli esposti regolarmente affidati, purchè la legittimazione, l'adozione, l'affiliazione, il riconoscimento, la dichiarazione giudiziale o l'affidamento siano di data anteriore alla cessazione dal servizio.

Art. 3.

L'indennità di buonuscita prevista dall'articolo 48 del testo unico delle disposizioni sull'Opera di previdenza per i pensionati civile e militare dello Stato, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni, è dovuta anche agli iscritti all'Opera di previdenza da almeno sei anni che siano cessati dal servizio con diritto alla pensione privilegiata ordinaria.

Art. 4.

Ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sono esclusi i periodi trascorsi nelle posizioni che comportano la perdita totale degli assegni di attività.

I periodi trascorsi in posizioni che comportano la riduzione degli assegni di attività, esclusi quelli di aspettativa per infermità, vengono, agli effetti della liquidazione dell'indennità, computati per metà.

Gli articoli 50 e 51 del citato testo unico sono abrogati.

Art. 5.

L'articolo 52 del citato testo unico è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui l'iscritto all'Opera di previdenza da almeno sei anni muoia prima del collocamento a riposo, dopo aver maturato il periodo minimo per il diritto alla normale pensione, oppure muoia per causa di servizio ordinario, l'indennità di buonuscita è corrisposta al coniuge superstite avente diritto a pensione indiretta.

In mancanza del coniuge o se questi non ne abbia diritto, l'indennità spetta alla prole minore ed alle figlie nubili maggiorenni, nonché ai figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro ».

Art. 6.

L'articolo 53 del citato testo unico è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali in servizio permanente, iscritti da almeno sei anni all'Opera di previdenza, che siano collocati in posizione ausiliaria o nella riserva, acquistano il diritto alla liquidazione dell'indennità di buonuscita all'atto del collocamento in detta posizione, a condizione che essi abbiano conseguito il diritto a pensione ordinaria ».

Art. 7.

Il godimento degli assegni vitalizi non può avere decorrenza anteriore a due anni dalla data di presentazione della domanda.

Le rate di assegno, non richieste entro due anni dalla scadenza, si prescrivono.

L'articolo 30 del citato testo unico è abrogato.

Art. 8.

L'articolo 3 della legge 4 giugno 1938, n. 779, è sostituito dal seguente:

« Gli assegni vitalizi non sono cumulabili con trattamenti di attività derivanti da rapporto di impiego o di lavoro a carattere continuativo, nè con pensioni od altri assegni di quiescenza a carico dello Stato o di altri Enti pubblici o amministrazioni private, il cui importo mensile superi le lire 45.000.

Il divieto di cumulo, di cui al comma precedente, non si applica nei casi di pensioni o assegni di guerra.

Art. 9.

Al fini dell'assistenza scolastica e climatica, sono equiparati agli orfani, i figli degli iscritti capi famiglia, dispensati dal servizio senza diritto a pensione, per infermità che comporti assoluta e permanente inabilità a proficuo lavoro, semprechè nati da matrimonio contratto in data anteriore alla cessazione dal servizio.

Art. 10.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1955.

Restano fermi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge in base alle norme del testo unico sull'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato ed alle successive norme modificative ed integrative.